

L'APPELLO

- *La fase della decisione e la motivazione della sentenza di primo grado*
 - *I requisiti dell'atto di appello*
 - *Il regime delle prove in sede di appello*
- *Cenni all'impugnazione in sede di legittimità*

AVV. SILVIA DORIA

Milano, 27 giugno 2024



CHI DECIDE?

Generalmente, la causa è decisa dal **Tribunale in composizione monocratica**, i.e. Giudice Unico di I grado che riassume in sé le funzioni di istruttore e organo decidente (art. 50 *ter* cpc).

Rideterminazione delle competenze con la riforma Cartabia:

→ è stata ampliata la competenza del **Giudice di Pace** (art. 7 cpc), passando da € 5.000 ad € 10.000 per le cause relative a beni mobili; da € 20.000 ad € 25.000 per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti; e

→ è stata ridotta la competenza del **Tribunale in Composizione Collegiale** (art. 50 *bis* cpc) alle sole ipotesi di cause: 1. in cui è obbligatorio l'intervento del PM; 2. di opposizione / impugnazione / revocazione di cui alla L.F.; 3. devolute alle sez. specializzate; 4. di cui al codice del consumo.

E' stata abrogata la competenza collegiale per ▪ le impugnazioni di delibere societarie, ▪ la responsabilità degli amministratori (MA rimangono collegiali le cause rientranti nella competenza della sez. specializzata impresa), ▪ le impugnazioni di testamenti e ▪ la riduzione di legittima.



PROCESSO ORDINARIO DI 1° GRADO, FASE DECISORIA

Capo III, Libro II c.p.c.



LA FASE DECISORIA: PRINCIPALI NOVITÀ

Il Legislatore è intervenuto secondo i criteri di semplificazione, concentrazione e accelerazione del rito ordinario: viene fissata udienza di rimessione della causa al collegio o di rimessione della causa in decisione, rispetto alla quale decorrono tre termini difensivi finali ridotti e da computarsi a ritroso rispetto alla udienza di rimessione della causa (artt. 189, 275 e 281 *quinquies* cpc), rispettivamente

- i. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni (60 giorni prima) → è abrogata l'udienza di PC che viene sostituita dallo scambio delle note scritte;
- ii. per il deposito delle comparse conclusionali (30 giorni prima);
- iii. per il deposito delle memorie di replica (15 giorni prima).

Tali termini possono essere oggetto di rinuncia ad opera delle parti e, in tal caso, il giudice può trattenere la causa immediatamente in decisione.

1. COMPETENZA COLLEGIALE

ART. 189 CPC - RIMESSIONE AL COLLEGIO

Il G.I., quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.

All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.



ART. 275 CPC - DECISIONE DEL COLLEGIO

A) TRATTAZIONE SCRITTA (1° comma): *Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro 60 giorni dall'udienza di cui all'articolo 189.*

B) TRATTAZIONE MISTA (2° comma): *Ciascuna delle parti, con la nota di PC, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali. Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro 60 giorni. Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.*

→ Su istanza anche di una sola parte

→ Resta fermo il termine di 30 giorni per le comparse conclusionali, cui segue l'udienza di discussione orale.

NUOVO ART. 275 BIS CPC - DECISIONE A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE DAVANTI AL COLLEGIO

C) TRATTAZIONE ORALE: *Il G.I., quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a 30 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a 15 giorni per note conclusionali.*

All'udienza il G.I. fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi 60 giorni.

→E' una **scelta insindacabile** del G.I.

→Viene dato termine per le sole **pc e note conclusionali**, cui segue l'udienza di discussione orale e lettura del dispositivo.

→**Novità:** ora la decisione con trattazione orale è ammessa anche davanti al **Collegio**.

2. COMPETENZA TRIBUNALE MONOCRATICO

ART. 281 QUINTES CPC - DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA O MISTA

A) TRATTAZIONE SCRITTA (1° comma): *Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189. All'udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i 30 giorni successivi.*

B) TRATTAZIONE MISTA (2° comma): *Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l'udienza di discussione orale non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro 30 giorni.*

ART. 281 SEXIES CPC- DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE

C) TRATTAZIONE ORALE: *Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinques, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. **Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi 30 giorni.***

ART. 132 - CONTENUTO DELLA SENTENZA.

«La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica italiana.

Essa deve contenere: 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;

2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. ... ».

La sentenza è distinta in due parti:

i. il **dispositivo**, enuncia sinteticamente la decisione assunta del Giudice;

ii. la **motivazione**, consiste nella esposizione concisa e ordinata delle questioni discusse e decise dal Collegio / Giudice monocratico, oltre che nell'indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto applicati (art. 118 disp. att. cpc). Deve essere logica e adeguata, senza per questo dover esaminare o confutare tutte le prove prodotte o acquisite e tutte le tesi prospettate dalle parti, ma devono essere chiari ▪ i fatti della vicenda alla base del giudizio, ▪ le domande e le eccezioni delle parti e ▪ i momenti essenziali del processo. Può contenere riferimenti a precedenti conformi.

→ La decisione va individuata non solo dalle statuizioni formali del dispositivo (c.d. PQM) ma anche della enunciazioni riportate in motivazione, integrative del dispositivo e della volontà del Giudice.



REQUISITI DELLA MOTIVAZIONE

I.SUFFICIENZA E COMPLETEZZA: la motivazione deve consentire di ripercorrere l'iter logico-giuridico seguito e di cogliere le ragioni della soluzione prescelta, così da coprire tutti i punti decisivi della controversia (Cass. n. 12123/2013). Il giudice deve altresì descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio → c.d. contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa (Cass. n. 1236/2006).

II.LOGICITÀ INTRINSECA: la motivazione deve consistere in una sequenza coordinata e non contraddittoria di proposizioni, correlate le une alle altre, in modo da stabilire una catena logica ininterrotta che, dalle premesse in fatto, giunge alle conseguenze in diritto ed alla fissazione del precetto del caso di specie. Il requisito della logicità della motivazione viene richiesto dalla S.C. (Cass. n. 91/2014; Cass. n. 22032/2013; Cass. n. 952/2013).



III. L'ORDINE: ai sensi dell'art. 276, 2° comma, cpc, il Giudice “... *decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa*”.

1. questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili di ufficio;
2. merito della causa.

IV. LA CONGRUITÀ DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: la motivazione deve

1. essere adeguata e coerente, in rapporto al fatto concreto dedotto nella cognizione del giudice ed alle argomentazioni delle parti e
2. dar conto delle peculiarità del caso di specie.

Vizio di difetto di motivazione / contrasto tra dispositivo e motivazione.



APPELLO

- **COMPETENZA FUNZIONALE INDEROGABILE:** l'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 341 cpc).
- **EFFETTO SOSTITUTIVO DELL'APPELLO:** la sentenza di appello sostituisce quella di I grado.
- **MEZZO DI IMPUGNAZIONE CD. A CRITICA LIBERA:** i vizi della sentenza per cui ricorrere in appello non sono tassativamente indicati dalla legge.



1. APPELLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO → possono essere impugnate con appello le **sentenze pronunciate in primo grado**, a meno che ▪ non siano pronunciate secondo equità, ▪ non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti (art. 339 cpc).

Sono appellabili sia le **sentenze definitive sia quelle non definitive**

→ art. 340 cpc prevede la **riserva facoltativa d'appello** contro sentenze non definitive, per cui l'appello può essere differito, tramite riserva da proporsi entro il termine per appellare a pena di decadenza e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al G.I. successiva alla comunicazione della sentenza stessa. Se viene fatta riserva, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza definitiva o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. La riserva non può più farsi quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.

2. INTERESSE AD IMPUGNARE (art. 100 cpc) → la parte può trarre vantaggio della modificazione, totale o parziale, del provvedimento emesso, i.e. deve avere un interesse effettivo e concreto collegato al principio della soccombenza (anche parziale).



3. LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE → solo i soggetti che sono stati parti del giudizio di I grado hanno legittimazione ad impugnare – salvo il caso dell'opposizione di terzo.

4. NON AVER PRESTATO ACQUIESCENZA (ESPRESSA O TACITA) ALLA SENTENZA I GRADO → comportamento incompatibile con la volontà di impugnare (art. 329 cpc).

5. RISPETTO DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE → termini perentori, differiscono tra loro a seconda che la sentenza sia stata o meno notificata (art. 325 cpc):

- a) termine breve di 30 gg che decorre dalla notifica della sentenza effettuata su iniziativa di parte
- b) termine lungo di 6 mesi che decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione della sentenza

→ **Art. 326 cpc, decorrenza dei termini:** «I termini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e **decorrono dalla notificazione della sentenza**, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario ... » (i.e. non opera la scissione soggettiva della decorrenza degli effetti della notifica).



APPELLO: FASE INTRODUTTIVA



Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di **90** giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di **150** giorni se si trova all'estero.

FORMA DELL'APPELLO (art. 342 cpc): *“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:*

- 1. il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;*
- 2. le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;*
- 3. le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.*

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”.

→ Il contenuto è quello prescritto per l'atto di citazione di I grado (richiamo espresso all'art. 163 cpc).

→ In generale, la riforma Cartabia ha modificato l'art. 121 cpc che ora prevede che *«tutti gli atti del processo siano redatti in modo chiaro e sintetico»*.

→ La Riforma non ha modificato i termini di comparizione.



APPELLO INCIDENTALE (art. 343 cpc): il deposito della comparsa di risposta con proposizione dell'appello incidentale deve eseguirsi **almeno 20 giorni prima** della (prima) udienza di trattazione, corrispondente a quella indicata nella citazione introduttiva del gravame od a quella differita dal presidente o dall'istruttore ai sensi dell'art. 349 *bis* cpc.

RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE (Art. 346 cpc): le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono **rinunciate**, i.e. sono da riproporre quelle domande / eccezioni che non sono state esaminate perché assorbite da altre. Per quelle espressamente respinte è necessario proporre appello. Non vanno riproposte le mere difese.

IMPROCEDIBILITA' DELL'APPELLO (Art. 348 cpc): quando l'appellante **non si costituisce in termini** o quando lo stesso non compare nelle due successive udienze di trattazione, benché costituito → improcedibilità dichiarata con **sentenza**.

- Il **tribunale** o anche la **corte di appello**, nel caso non sia stato nominato il consigliere istruttore, dichiarano l'improcedibilità sempre con sentenza.
- Si introduce, tuttavia, un ulteriore comma per precisare che quando l'udienza è fissata davanti all'istruttore, l'improcedibilità viene dichiarata con **ordinanza** suscettibile di essere reclamata → la corte decide collegialmente sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile se accoglie il reclamo, o con sentenza se lo respinge.



IL NUOVO FILTRO IN APPELLO (Art. 348 bis cpc)

Strumento che consente una decisione accelerata e semplificata sia per gli appelli **manifestamente infondati**, sia per quelli **inammissibili**: « *Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis.*

Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.»

→ Tali presupposti si devono riscontrare anche nell'eventuale appello incidentale, oltre che nell'appello principale; in difetto, il giudice deve procedere alla “trattazione di tutte le impugnazioni”.

→ Modalità decisoria semplificata, la discussione orale ex art. 350-bis cpc: la decisione di manifesta infondatezza dovrà essere assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi.

→ Il successivo art. 348-ter cpc (pronuncia di inammissibilità dell'appello) è stato abrogato. Sono stati, però, mantenuti gli ultimi due commi della disposizione volti ad escludere la possibilità di proporre ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, nei casi di c.d. «doppia conforme», i commi in questione sono confluiti nell'art. 360 cpc.

→ L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto (art. 358 cpc)



IL REGIME DELLE PROVE IN APPELLO

Nel giudizio d'appello **non** possono proporsi (art. 345 cpc)

- domande nuove → sono dichiarate inammissibili d'ufficio;
- nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, **salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile**. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

Possono domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

AMMISSIONE E ASSUNZIONE DI PROVE (art. 356 cpc): «... *il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti. Davanti alla corte di appello il collegio delega l'assunzione delle prove all'istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d'ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall'istruttore ai sensi dell'articolo 350, quarto comma. Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal numero 4 del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell'istruzione*».



ART. 350 CPC TRATTAZIONE

NON NECESSARIAMENTE COLLEGIALE - solo la decisione rimane sempre collegiale, con il reinserimento della figura dell'ISTRUTTORE (1° comma): «*Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è affidata **all'istruttore**, se nominato, e la decisione è **collegiale**; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice **monocratico**».*

TRATTAZIONE CONCENTRATA NELLA PRIMA UDIENZA (2° comma): «*Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza»*

Alla fase preliminare, quindi, fa seguito la trattazione vera e propria che comprende:

- l'assunzione dei mezzi di prova, se le parti ne hanno fatto richiesta (art.356);
- la fase necessaria di trattazione scritta che precede la decisione;
- la fase, meramente eventuale, di discussione orale (art. 352).



ART. 350 BIS CPC - DECISIONE A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE

«Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.

Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa. La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi».

DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA: con filtro inammissibilità ex art. 348 bis cpc, quando l'impugnazione appare **manifestamente infondata**, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.

In tutti gli altri casi la fase decisoria si svolge in **FORMA SCRITTA**. La scelta spetta all'istruttore, quando nominato.



ART. 352 CPC DECISIONE

Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, l'istruttore, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

- 1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;*
- 2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;*
- 3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.*

All'udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.

→ Quando la causa è matura per la decisione e non ci sono i presupposti per disporre la discussione orale o la decisione semplificata (cfr. art. 350 bis cpc) l'istruttore fissa udienza per la decisione assegnando termini perentori a ritroso per il deposito di note conclusive e di replica. All'udienza rimetterà la causa al Collegio per la decisione ovvero la tratterrà in decisione negli appelli innanzi al Tribunale.

ART. 354 CPC RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE

Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice

Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356.



Cenni all'impugnazione in sede di legittimità

SENTENZE IMPUGNABILI (ART. 360 CPC) → possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado (comma 1);
- una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3 (comma 2);
- le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio possono essere impugnate in cassazione, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio (comma 3).
- i provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge (comma 5).

→ Art. 361 cpc riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive.

DOPPIA CONFORME → ai sensi dell'art. 360 comma 4 cpc, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di I grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma.



MOTIVI DI IMPUGNAZIONE (elenco tassativo):

1. per motivi attinenti alla giurisdizione
2. per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza
3. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro
4. per nullità della sentenza o del procedimento
5. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

- Il giudizio di cassazione è a **critica cd. vincolata** perché si possono far valere soltanto errori nel procedere e nel giudicare
- La Corte non è giudice del fatto in senso sostanziale, ma si limita a controllare la legalità della decisione attraverso l'esame di censure tipico dettato dalla norma in commento, in vista della verifica della conformità della decisione di merito alle norme ed ai principi di diritto applicabili
- Se la verifica ha esito negativo il provvedimento impugnato è cassato, ossia cancellato, nel qual caso, la causa torna al giudice del merito (salvo che la Corte non cassi senza rinvio o decida essa stessa il merito) c.d. giudizio rescindente cui può seguire una fase rescissoria dinanzi al giudice del rinvio.

NOVITA': rinvio pregiudiziale *ex art. 363 bis cpc.*





Silvia Doria

Avvocato · partner

s.doria@dejalex.com

MILANO

MILANO

Via San Paolo, 7
20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1
F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24
00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1
F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187
1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670
F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4
119017 Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92
F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

www.dejalex.com

